

info lavoro
ANPAL: incentivi
occupazione NEET

pag. 4

info diritto
Gli amministratori
devono partecipare
all'assemblea che
approva il bilancio


pag. 5

inevidenza
Fatturazione
elettronica e Garante
della Privacy:
ci sarà una proroga?

pag. 7

in agenda
“L'impresa sociale
e le società
cooperative dopo
il decreto correttivo”
Genova, 10/12/2018

pag. 12



Le ultime sulla fatturazione elettronica

Nel momento in cui pubblichiamo il presente articolo, risulta confermata l'entrata in vigore della fatturazione elettronica con il primo gennaio 2019.

Le ultime novità sono state apportate con il D.Lgs 119/2018, da convertire in legge (sembra con ingenti modifiche) entro il 22.12.2018, il quale ridimensiona il regime sanzionatorio: ad esempio, l'art. 10 concede una sorta di moratoria delle sanzioni o comunque un alleggerimento per l'emissione tardiva della fattura elettronica nel primo semestre 2019.

Vi sono poi modifiche della normativa IVA in tema di emissione e annotazione delle fatture emesse e di detrazione dell'imposta.

Particolare importanza la nuova formulazione dell'art. 21, c. 4 D.P.R. 633/1972, con il quale si consente l'emissione e l'invio della fattura entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione: in tal caso, oltre alla data di emissione della fattura (data della cessione di beni o prestazione di servizi, ovvero data in cui è pagato il corrispettivo), occorrerà riportare nel documento la facoltà di cui ci si è avvalsi.

Inoltre, le fatture emesse potranno essere annotate, in ordine di numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con riferimento allo stesso periodo.

Il cessionario o il committente potranno esercitare il diritto alla detrazione entro il 16 di ciascun mese, con riferimento all'imposta conseguente agli acquisti per cui i documenti sono stati ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Si legga anche l'articolo del dott. Gioacchino Dell'Olio - ospitato in questo stesso numero di Infolega - nel quale viene illustrato e commentato l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali, che ha provveduto ad avvertire l'Agenzia delle entrate (<https://bit.ly/2Dt63IR>) del fatto che il nuovo obbligo della fatturazione elettronica, così come è stato regolato dall'Agenzia medesima, "presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali": il Garante perciò ha chiesto all'Agenzia di far sapere con urgenza come intenda rendere conformi al quadro normativo italiano ed europeo i trattamenti di dati che verranno effettuati ai fini della fatturazione elettronica.



infolavoro

Tempo determinato e somministrazione: le regole a regime	pag.3
Apprendistato e contributi	pag.3
La maxisanzione per lavoro nero	pag.3
ANPAL: attivo il nuovo sistema Help Desk	pag.4
ANPAL: incentivi occupazione NEET	pag.4

infodiritto

Reati fiscali e legge 231	pag.4
Attestazione antimafia: un'utile guida	pag.4
Cassazione: la responsabilità del collegio sindacale per controllo tardivo	pag.5
Cassazione: licenziamento dell'uomo per causa di matrimonio	pag.5
Gli amministratori devono partecipare all'assemblea che approva il bilancio	pag.5
Consulta: licenziamenti ingiustificati, spetta al giudice determinare l'indennità risarcitoria	pag.5

inevidenza

Le ultime sulla fatturazione elettronica	pag.1
Liguria: bando a sostegno delle produzioni audiovisive	pag.6
Cooperative, bilancio e nuovo XBRL	pag.6
Fatturazione elettronica e Garante della Privacy: ci sarà una proroga?	pag.7
Genova: bando Silver Economy	pag.7
Servizio "libri digitali" - CCIAA di Genova	pag.8
Attività socio-educative dell'azienda agricola e Iva	pag.8
Privacy: notizie dal Garante	pag.8
Baratto amministrativo: è legge in Liguria	pag.9
Terzo Settore e impresa sociale: le attività di interesse generale	pag.9

**130 anni di
cooperazione
italiana**

insintesi

in scadenza

in agenda

Le cattedre ambulanti di agricoltura	pag.10
Unioncamere Liguria. I fabbisogni occupazionali delle imprese liguri	pag.11
PROSSIME SCADENZE	pag.11
"L'impresa sociale e le società cooperative dopo il decreto correttivo" Genova, 10/12/2018	pag.12

CONVENZIONE UNIPOLIS - LEGACOOP  **legacoop** 
NUOVI SCONTI PER TE LIGURIA ASSICURAZIONI

Per maggiori informazioni visita la pagina web dedicata: www.convenzioni.unipol.it/Legacoop

Redazione

Paola Bellotti
Enrico Casarino
Barbara Esposito
Maria Teresa Pitturru
Mario Sottili

Segretaria di Redazione

Elisabetta Dondero

Progetto Grafico

www.homeadv.it

Fotografia

Archivio Fotolia / 123rf
Archivio Legacoop

GENOVA

Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova
via Brigata Liguria, 105 r - 16121 Genova
tel. 010.572111
fax 010.57211223

LA SPEZIA

Comitato territoriale della Spezia
via Lunigiana, 229/A - 19125 La Spezia
tel. 0187.503170
fax 0187.504395

SAVONA

Comitato territoriale di Savona
via Cesare Battisti, 4/6 - 17100 Savona
tel. 019.8386847
fax 019.805753

IMPERIA

Comitato territoriale di Imperia
via G. Airenti, 5 - 18100 Imperia
tel. 0183.666165
fax 0183.666277

Tempo determinato e somministrazione: le regole a regime

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 17 del 31 ottobre 2018 (<https://bit.ly/2OijNYL>), ha fornito le prime indicazioni interpretative in materia di **contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro** dopo le modifiche introdotte dal Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (<https://bit.ly/2Bp5BK3>) recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, in data 5 novembre 2018 ha pubblicato un approfondimento (<https://bit.ly/2OYYCuT>) in merito alle prime indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la succitata circolare per quanto concerne la corretta applicazione della nuova disciplina in materia di **somministrazione di lavoro**.

Per quanto attiene ai **tempi determinati**, si ricorda che dal 31.10.2018 è **terminato ufficialmente il periodo transitorio** durante il quale i datori di lavoro potevano continuare ad applicare le disposizioni previgenti per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del D.L. 87/2018., e pertanto attualmente trovano piena applicazione tutte le disposizioni introdotte dalla riforma.

Si rammenta perciò quanto segue:

- la durata del contratto a termine non può essere superiore a 12 mesi nel caso in cui il datore di lavoro voglia utilizzare la tipologia “acausale”; non potrà, invece, superare la durata di 24 mesi se comprensivo di una delle causali previste dalla normativa (esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività aziendale; per la sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'ordinaria attività);
- il rapporto tra il datore di lavoro e il lavoratore, pur considerando la successione di più contratti, non potrà superare un totale complessivo di 24 mesi, pena la trasformazione in un contratto a tempo indeterminato;
- la proroga è consentita soltanto se la durata complessiva dei rapporti è inferiore ai 24 mesi; possono essere effettuate al massimo 4 proroghe e il contratto può essere prorogato liberamente, nel caso in cui il totale complessivo della sua durata non oltrepassi il limite di 12 mesi; se con la proroga il contratto va oltre questa soglia, è obbligatorio apporvi una causale che la giustifichi;
- se un contratto viene prorogato per più di 4 volte, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato a partire dalla data di decorrenza della quinta proroga;
- il rinnovo di un contratto a termine può avvenire solo in presenza di uno dei seguenti elementi: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività ovvero per esigenze sostitutive di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria; ad ogni rinnovo il datore di lavoro è tenuto a giustificare ogni volta l'esistenza della data di termine del rapporto, indipendente dalla sua durata (che non può comunque superare un totale di 24 mesi previsto).



Apprendistato e contributi

Con la circolare n. 108 del 14 novembre 2018 (<https://bit.ly/2r50hWg>), l'**INPS** riepiloga l'assetto del regime contributivo relativo ai rapporti di apprendistato: ciò allo scopo di favorire il corretto assolvimento degli obblighi contributivi, esaminando in modo integrato le misure di agevolazione introdotte nel corso degli ultimi anni.

Nella circolare sono tra l'altro riportati taluni adeguamenti delle indicazioni fornite con i precedenti messaggi n. 2243 del 31 maggio 2017 (in tema di assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di un trattamento di disoccupazione) e n. 2499 del 16 giugno 2017 (in tema di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - <https://bit.ly/2P2NugE>).

La maxisanzione per lavoro nero

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 9294 del 9 novembre 2018 (<https://bit.ly/2RaVXk1>) - rispondendo ad una richiesta di parere concernente la corretta applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 1, comma 913, della L. n. 205/2017, nelle ipotesi di irrogazione del provvedimento di **maxisanzione per lavoro “nero”**, ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002 - ha chiarito che la normativa vigente prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro, nei confronti dei datori di lavoro o dei committenti, che corrispondono ai lavoratori la retribuzione **senza avvalersi degli strumenti di pagamento tracciabili**, indicati dall'art. 1, co. 912, L. n. 205/2017.

Viene evidenziato che la fattispecie, oggetto della richiesta, riguarda l'ipotesi in cui gli organi ispettivi abbiano accertato l'impiego di lavoratori “in nero” e riscontrato altresì che la remunerazione dei medesimi lavoratori sia avvenuta in contanti e non mediante gli strumenti di pagamento prescritti dal citato art. 1, co. 910; in tali casi, l'Ispettorato sottolinea come, nelle ipotesi di accertata corresponsione giornaliera della retribuzione, si potrebbero configurare tanti illeciti per quante giornate di lavoro in “nero” sono state effettuate.

ANPAL: attivo il nuovo sistema Help Desk

L'Agenzia Nazionale Politiche del Lavoro (ANPAL) in data 13 novembre 2018 ha comunicato (<https://bit.ly/2SeZkWT>) l'operatività del nuovo sistema di help desk.

Per richiedere informazioni o assistenza, ci si dovrà rivolgere alla casella di posta elettronica info@anpal.gov.it e al numero unico per il lavoro 800.00.00.39 (gratuito, attivo dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi).

Tutti gli utenti potranno chiedere informazioni di natura amministrativa, normativa e tecnica utilizzando questi canali: le richieste saranno gestite con un sistema di *trouble ticketing*, saranno cioè tracciate in modo informatico, e a ciascuna di esse sarà attribuito un unico identificativo.


Le caselle co@anpal.gov.it, unimare@anpal.gov.it e supportotecnico@anpal.gov.it non sono più attive: tutte le richieste saranno automaticamente reindirizzate a info@anpal.gov.it

ANPAL: incentivi occupazione NEET

L'ANPAL informa che è disponibile, nella sezione "Dati e Pubblicazioni" del sito, una nota di aggiornamento relativa a **incentivo occupazione NEET**.

Al 31 ottobre 2018, per l'incentivo occupazione NEET sono state presentate 51.334 domande. Di queste, 32.233 (62,8%) risultano confermate con un incremento del 16,1% rispetto al 30 settembre (4.469 unità).

La nota riassuntiva degli incentivi per l'occupazione dei NEET è disponibile a questa pagina: <https://bit.ly/2Sjp9Wb>



infodiritto

Reati fiscali e legge 231



Tra i reati - presupposto della responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. 231/2001, l'associazione a delinquere e quelli di riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita, anche se non esplicitamente compresi nelle fattispecie citate dalla legge, potrebbero comunque far incorrere l'ente nella responsabilità amministrativa da illecito.

Nell'ipotesi del reato di associazione a delinquere, ad esempio, l'accordo tra i correi potrebbe essere finalizzato a porre in essere azioni per frodare il Fisco (come nel caso di accordo tra più imprese per generare un giro di false fatturazioni attraverso il quale evadere l'IVA); nei casi di riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita, potrebbero delinearsi situazioni in cui s'impiegano o utilizzano i proventi di un'evasione fiscale.

Pertanto, come noto, se nella commissione del reato sono coinvolti soggetti dell'ente (ad esempio una società cooperativa) e il reato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio del medesimo ente, questo potrebbe essere chiamato a rispondere di responsabilità amministrativa da reato.

Nel caso in cui la società adotti il modello organizzativo ai sensi del Decreto legislativo 231, è opportuno quindi che consideri anche i reati fiscali tra i potenziali rischi di reato: ciò comporta anche la previsione di specifiche procedure o protocolli interni per contrastarne la commissione.

L'art. 4 del D. Lgs. 128/2015 delinea le caratteristiche essenziali di un sistema di controllo del rischio fiscale - sistema obbligatorio per le imprese di grandi dimensioni (volume d'affari o ricavi superiore a 10 miliardi di euro) - e quindi fornisce un'utile indicazione anche per tutte le altre imprese.

Secondo tale norma, il sistema deve assicurare:

- attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
- procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale;
- procedure per rimediare alle carenze riscontrate, attivando le necessarie azioni correttive.

Attestazione antimafia: un'utile guida

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) ha pubblicato un documento dal titolo «Le linee guida in materia di "attestazione antimafia"» - <https://bit.ly/2TIEH7c>.

Si tratta della "attestazione" prevista dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, di cui il documento della FNC analizza le principali criticità derivanti dall'applicazione del neo istituto dell'attestazione di "prevenzione" fornendo agli addetti ai lavori uno strumento operativo corredato anche di una proposta di indice che potrà assurgere a guida operativa per la attestazione antimafia.

Cassazione: la responsabilità del collegio sindacale per controllo tardivo

Con la sentenza della Cassazione n. 23552/2018 (<https://bit.ly/2QtEu90>), pubblicata il 28/09/2018, il Collegio Sindacale è stato ritenuto responsabile anche per il ritardo nello svolgimento della doverosa attività di controllo: la Corte ha decretato esservi **una responsabilità omissiva, nel caso in cui tale attività sarebbe stata da compiere in epoca anteriore.**

Nella sentenza, inoltre, la Suprema Corte afferma che, dovendo il comportamento dei sindaci ispirarsi al dovere di diligenza proprio del mandatario o comunque essere improntato al principio di correttezza e buona fede, non può esaurirsi nel solo espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge, ma comporta l'obbligo di adottare ogni altro atto che sia necessario per l'assolvimento dell'incarico, come la segnalazione all'assemblea delle irregolarità di gestione riscontrate e la denuncia al Pubblico Ministero (Cass. 17.09.1997, n. 9252).

Peraltro, talora, il ricorso a tali rimedi da parte del Collegio sindacale, o anche solo la minaccia di farlo in caso di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, può idoneo ad evitare (o, almeno, a ridurre) danni e/o interventi sanzionatori a carico dell'impresa e dei suoi amministratori.

Cassazione: licenziamento dell'uomo per causa di matrimonio

Con sentenza n. 28926 del 13 novembre 2018 (<https://bit.ly/2QijkL7>), la Corte di Cassazione ha stabilito che tutele poste dall'art. 35 del D.L.vo n. 198/2006 circa il licenziamento dell'uomo nel periodo dell'anno susseguente alla celebrazione del matrimonio non costituiscono una discriminazione di genere.

Secondo la Corte, infatti, tale disparità di trattamento tra uomo e donna è finalizzata alla tutela della maternità, costituzionalmente garantita (art. 37, comma 1, Cost.) alla donna e al bambino, garanzia volta a tutelare *“la complessità del rapporto tra madre e figlio nel primissimo periodo di vita, con riguardo non solo ai bisogni più propriamente biologici, ma anche alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo collegate allo sviluppo della personalità del bambino”*.

Gli amministratori devono partecipare all'assemblea che approva il bilancio

La partecipazione personale dell'organo amministrativo all'assemblea della s.r.l. per l'approvazione del bilancio costituisce un dovere dell'amministratore non delegabile a terzi: questo è quanto stabilito dal Tribunale di Napoli con la sentenza del 13 settembre 2018 (<https://bit.ly/2zpPQBi>).

E' vero che per le società a responsabilità limitata, diversamente dalle Spa, non esiste una disciplina specifica in materia di deleghe dei poteri amministrativi, ed è vero che la legge prevede la possibilità di inserire all'interno dello statuto sociale disposizioni che consentono di conferire ad altri soggetti (assemblea dei soci, singoli soci o terzi) talune attribuzioni tipicamente assegnate all'organo amministrativo.

Ma, ricorda il Tribunale, non è comunque ammesso *“l'esercizio di una delega gestoria illimitata da parte dell'amministratore, in capo al quale, ai sensi dell'articolo 2475, ultimo comma, c.c., devono permanere talune attribuzioni che costituiscono il nucleo irriducibile del potere di amministrazione in una s.r.l.”*

E perciò non sono delegabili, in quanto costituiscono esclusiva competenza dell'organo amministrativo, *“la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 c.c.”*, e la ratio della previsione *“è evidentemente volta ad assegnare all'amministratore l'intero procedimento di formazione del documento contabile”*, comprensivo della presenza in assemblea.

Oltretutto, l'assenza degli amministratori limiterebbe *“ingiustificatamente, le occasioni per gli stessi di dare conto, in maniera puntuale, della propria gestione anche al fine di poter loro imputare ogni responsabilità di legge, sia civile nei confronti della società e dei terzi ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2434, 2392 e 2393, c. 2 C.C., sia penale ai sensi dell'art. 2621 C.C. che individua il reato proprio di false comunicazioni sociali”*.

Consulta: licenziamenti ingiustificati, spetta al giudice determinare l'indennità risarcitoria

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 194 (<https://bit.ly/2TNRQc>), depositata l'8 novembre 2018, ha dichiarato incostituzionale il criterio di determinazione dell'indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 23/2015 (<https://bit.ly/2rb3oMw>) e confermato dal cosiddetto *“decreto dignità”* (Decreto legge n. 87/2018 - <https://bit.ly/2Bp5BK3>), criterio ancorato alla sola anzianità di servizio: un *“importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”*.

Tale criterio, applicato in via esclusiva, infatti, ad avviso della Consulta, rende l'indennità *“rigida”* e *“uniforme”* per tutti i lavoratori a parità di anzianità, equiparandola ad una sorta di liquidazione *“forfetizzata e standardizzata”* del danno derivante al lavoratore dall'ingiustificata estromissione dal posto di lavoro a tempo indeterminato.

Al contrario, nel qualificare l'indennità, il giudice dovrà tener conto non solo dell'anzianità di servizio ma anche degli altri criteri *“desumibili in chiave sistematica dall'evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”*.



inevidenza

Liguria: bando a sostegno delle produzioni audiovisive

Con la Delibera n. 891 del 31 ottobre u.s. la Regione Liguria ha approvato il bando "Interventi a sostegno delle produzioni audiovisive" (<https://bit.ly/2RiQDef>) nell'ambito dell'azione 3.3.2 del POR FESR 2014-2020, con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro.

L'obiettivo del bando è favorire la crescita delle imprese di produzione locali attraverso il sostegno allo sviluppo di progetti e la produzione audiovisiva di imprese nazionali e internazionali.

Il bando articola in 2 sottomisure:

- **Sviluppo:** sostegno alle imprese liguri per progetti audiovisivi destinati alla distribuzioni nazionale e internazionale: un nuovo progetto, individuare partner che co-producano, partecipare a mercati di settore, attrarre finanziamenti, partecipare a programmi ed eventi che aiutino lo sviluppo creativo e finanziario dell'opera;
- **Produzione:** fornire alle imprese nazionali e internazionali di produzione audiovisiva il sostegno per produrre opere audiovisive (preparazione, lavorazione, post-produzione) realizzate sul territorio regionale e destinate alla distribuzione nazionale e internazionale.

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata. E' ammessa anche la partecipazione di Associazioni/Fondazioni che agiscono in regime di impresa.

Sono ammesse le seguenti tipologie di progetti:

- Lungometraggi (durata superiore a 75 minuti);
- Serie TV (durata superiore a 100 minuti);
- Serie Web (durata superiore a 50 minuti);
- Cortometraggi (durata inferiore a 75 minuti).

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, con percentuali differenti in relazione alla sottomisure, alla tipologia di progetto e al punteggio conseguito in graduatoria. Il contributo massimo concedibile è pari all'80% del budget per la sottomisure a) e al 60% del budget per la sottomisure b),

Sono previste due finestre per la presentazione delle domande:

dal 26 novembre 2018 al 15 gennaio 2019

dal 30 maggio 2019 al 28 giugno 2019

Le domande di ammissione ad agevolazione devono essere redatte esclusivamente online accedendo al sistema "Bandi online" dal sito internet www.filse.it

Cooperative, bilancio e nuovo XBRL

Tra le novità della nuova tassonomia Xbrl da utilizzare per i bilanci chiusi dal 31.12.2018, per le società cooperative è particolarmente significativo il tema del **campo testuale di commento "Altre informazioni"**, per la sottosezione dedicata alle informazioni obbligatorie previste dal codice civile: artt. 2513 (criteri per la definizione della prevalenza) e 2545-sexies (ristorni).

Nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata, esistono inoltre altri due campi destinati ad accogliere le informazioni richieste dagli artt. 2428 (determinazioni assunte per l'ammissione dei nuovi soci) e 2545 (relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa): **campi che vanno utilizzati dalle cooperative** che optino per omettere la relazione sulla gestione, che nel bilancio abbreviato è facoltativa.

Per le micro imprese di cui all'art. 2435-ter C.C. - il cui bilancio non contempla la nota integrativa - sono infine previste, nella sezione "Bilancio micro, altre informazioni", oltre alle informative riservate alle cooperative di cui abbiamo parlato sopra, anche quelle che interessano la generalità delle società e che si riferiscono alle start-up e ai contributi pubblici percepiti.

Riguardo all'informativa relativa ai contributi pubblici, come noto, ai sensi della L. 125/2017, dovrà comparire in nota integrativa l'indicazione delle somme superiori a 10.000 euro percepite a qualunque titolo da pubbliche amministrazioni o società controllate da pubbliche amministrazioni o società a partecipazione pubblica, obbligo che, in caso di mancato rispetto, comporta la restituzione delle somme, la risoluzione del contratto e la revoca, anche parziale, delle agevolazioni concesse.



L'area dedicata specificatamente alle cooperative, nella versione per la forma abbreviata, come abbiamo visto, è stata proposta anche nel tracciato dedicato al bilancio delle micro imprese, a riprova che, per l'XBRL e per il manuale Unioncamere 2018, le cooperative che rientrano nei parametri di cui all'art. 2435-ter C.C. sono ammesse all'utilizzo del bilancio micro.

Va detto peraltro che, invece, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota 20.03.2017, impartiva istruzioni diverse ai revisori incaricati della vigilanza sulle cooperative: dando atto dell'incertezza normativa e dell'esigenza dell'adozione di un intervento normativo, ove vengano comunque fornite tutte le informative richieste, i revisori ministeriali erano invitati a segnalare semplicemente l'irritualità nella redazione del bilancio, con semplice invito/prescrizione per il futuro, mentre in caso di mancanza di informative, i revisori avrebbero dovuto diffidare la cooperativa a riapprovare nuovamente il bilancio opportunamente integrato.

Alla luce del fatto che l'ultima versione Xbrl del bilancio micro oggi prevede per le cooperative un apposito spazio ove fornire tutte le informative richieste, la nota ministeriale del febbraio 2017 dovrebbe essere considerata superata, anche se finora ciò non è stato espressamente dichiarato.

Fatturazione elettronica e Garante della Privacy: ci sarà una proroga?



A poco più di un mese dall'inizio dell'era generalizzata della fatturazione elettronica sono sorti dubbi, anche assai pesanti, in ordine alla sua " ... compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali", come rilevato dal Garante della Privacy nel recentissimo provvedimento numero 481 (<https://bit.ly/2Dt63IR>) emesso in data 15 novembre ultimo scorso.

Il parere rilasciato dal Garante rileva una serie di criticità nel sistema attuale che è incentrato sul ruolo dello SDI (Sistema d'Interscambio, ossia il "postino istituzionale" che controlla, smista e trasmette ai diversi destinatari tutte le fatture elettroniche predisposte ed emesse dai contribuenti nel formato standardizzato XML) realizzato dall'Agenzia delle Entrate per semplificare il procedimento tecnico di fatturazione elettronica, ma che, nel contempo, permette la gestione di una mole davvero imponente di dati, soprattutto attraverso i canali dedicati web service ed FTP (utilizzato quest'ultimo per i grandi gruppi).

In particolare, in detto parere si rileva che " ... il nuovo obbligo determina la concentrazione, presso soggetti che operano nei confronti di una grande moltitudine di operatori economici, di una mole enorme di informazioni, anche appartenenti a categorie particolari di dati personali, che non si riscontra nella normale gestione delle attività economiche in cui, di regola, non vengono messe a disposizione di terzi informazioni sui beni e servizi ceduti, sulla clientela e sulle relative abitudini di consumo. È facilmente intuibile che la possibilità di accedere a simili banche dati stimoli grandi interessi rispetto ai quali sono, quindi, elevati i rischi di ulteriori utilizzi impropri, non solo con riferimento a trattamenti illeciti, ma anche alla proliferazione di possibili collegamenti e raffronti tra fatture di migliaia di operatori economici, in violazione dei principi applicabili al trattamento dei dati personali (art. 5 del Regolamento)".

Inoltre, il Garante rileva ulteriori criticità su altri aspetti della procedura di fatturazione elettronica, fra cui la sicurezza del canale di trasmissione FTP, le cd. app rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate al contribuente e la responsabilità assunta dalla medesima Agenzia nell'ambito del servizio gratuito di conservazione delle fatture, laddove parrebbe che la stessa non risponda giuridicamente per "... danni, diretti o indiretti, perdite di dati, violazione di diritti di terzi, ritardi, malfunzionamenti, interruzioni totali o parziali che si dovessero verificare in corso di esecuzione del servizio di conservazione".

Il Provvedimento del Garante della Privacy si conclude ingiungendo all'Agenzia delle Entrate di porre in essere gli accorgimenti tecnici ed amministrativi necessari per rendere conformi le procedure di fatturazione elettronica dianzi segnalate alla normativa sulla protezione dei dati personali.

Ciò premesso, ci si potrebbe chiedere se il parere del Garante possa essere di per sé sufficiente a comportare un differimento, cioè una proroga, dell'obbligo della fatturazione elettronica da parte di tutti gli operatori economici (fatte salve alcune ipotesi di operatori esclusi per legge, quali i soggetti che hanno aderito ai regimi di vantaggio ovvero i forfettari ed i produttori agricoli esonerati ai sensi dell'art. 34 comma 6° del DPR 633/1972) che è fissato, quale data di decorrenza, dal 1° gennaio 2019.

Ad oggi, nonostante che le modifiche richieste dal Garante all'Agenzia delle Entrate non sembrano essere di poco conto, pare assai verosimile che venga comunque mantenuto inalterato l'obbligo di fatturazione elettronica a partire al 1° di gennaio del prossimo anno. Magari, con alcune modifiche limitate alle procedure tecniche e con il rinvio a data successiva per quelle più strutturali (per esempio, la criptatura degli invii) e prevedendo, come si sta peraltro già palesando in questi giorni, alcuni interventi correttivi quali l'esclusione da fatturazione elettronica dei dati sanitari (medici e

farmacie) e l'estensione del periodo di disapplicazione delle sanzioni sino al mese di settembre del prossimo anno.

D'altronde, il Governo ha stimato nella propria legge di bilancio che la decorrenza dal 1° gennaio 2019 dell'obbligo della fatturazione elettronica dovrebbe portare nelle casse dello Stato un gettito erariale di circa due miliardi di euro. E di questi tempi, con la Commissione europea che ci stringe ai fianchi per l'eccesso di deficit di bilancio, sarebbe probabilmente oltremodo complicato rinunciare ad una simile fonte di entrata.

A cura di *Gioacchino Dell'Olio*

Genova: bando Silver Economy

L'assessorato allo Sviluppo e promozione economica del Comune di Genova ha lanciato il 19/11 u.s. un bando di idee a sostegno della Silver Economy, per il quale sarà possibile proporre idee e soluzioni di investimento a sostegno dell'invecchiamento attivo.

Fino al 21/01/2019 è possibile proporre progetti nell'ambito della Silver Economy, e cioè attività imprenditoriali che propongano servizi ed innovazione per la terza età, incluso iniziative rivolte all'attenuamento dell'isolamento nella vita quotidiana, all'abitare innovativo con servizi domiciliari e sicurezza, o alle attività ludiche e culturali per la popolazione anziana.

Il Comune di Genova mette a disposizione 1 milione di euro per progetti che andranno a finanziare unicamente startup innovative iscritte al Registro, che abbiano ottenuto un investimento da parte di un investitore terzo in forma di capitale di rischio, oltre che un finanziamento bancario e un breve ma obbligatorio percorso di tutoring erogato da consulenti selezionati dal bando stesso.

Si tratta quindi di un bando a 3 step (selezione di idee, accompagnamento e tutoring, selezione del progetto con partecipazione investitori + banche) che si chiuderà a maggio del 2019.

Legacoop e Finpro Liguria sono a disposizione per studiare insieme alle cooperative associate alcuni possibili schemi di progetto e di investimento per poter agevolare la partecipazione a questo bando, molto innovativo ed unico nel suo genere, tenendo presente quanto le cooperative siano, ormai da decenni, protagoniste indiscusse nel settore della Silver Economy.

Servizio “libri digitali” - CCIAA di Genova

Dal 15 novembre u.s. la Camera di Commercio di Genova mette a disposizione delle imprese e dei loro intermediari un **nuovo servizio denominato “Libri digitali”** che si pone l’obiettivo di favorire il processo d’informatizzazione e digitalizzazione dei libri sociali e dei registri contabili.

Si tratta di un servizio innovativo, regolato normativamente da tempo (dalla L. 12/7/2011, n. 106 di conversione del D.L. 13/5/2011, n. 70 che ha integrato l’originario art. 2215-bis c.c.), che si colloca nell’ambito della recente riforma delle Camere di Commercio (D. Lgs. 219/2016) ed in particolare nell’ambito dell’art. 2, lett. f) che prevede la possibilità di svolgere in regime di concorrenza attività di “assistenza e supporto alle imprese” strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali e atte a favorire l’innovazione digitale delle imprese del proprio territorio.

Il servizio, rivolto sia alle società che alle imprese individuali con sede legale nella provincia di Genova, consiste nella possibilità di gestire e conservare digitalmente, con rilevante risparmio di costi, i propri libri d’impresa (libri sociali e contabili), inserendoli in un apposito portale <https://libridigitali.camcom.it/deli/index.action> che è possibile consultare anche da remoto tramite smartphone e tablet.

Tale servizio va a sostituire ad ogni effetto di legge l’obbligatorietà di bollare, prima della loro messa in uso, i libri sociali e i registri fiscali: gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione dei libri sono infatti assolti attraverso l’apposizione di firma digitale da parte dell’imprenditore o di un suo delegato sul libro formato digitalmente e della marca temporale apposta dal sistema di conservazione.

Sono esclusi dal servizio i formulari identificazione trasporto rifiuti, che continueranno ad essere bollati normalmente su carta.

Il servizio consente all’utente:

- la visualizzazione ed esibizione dei documenti inseriti;
- la registrazione via web e l’accesso mediante SPID o CNS;
- la creazione autonoma di utenze delegate;
- la consultazione dei fascicoli da parte di tutti i delegati;
- la gestione integrata con l’Istituto di Pagamento ICONTO per il versamento, tramite F24, della tassa di concessione governativa e dell’imposta di bollo;
- l’estrazione di report statistici.

L’adesione al servizio non prevede il pagamento di diritti di segreteria, ma soltanto la corresponsione di un canone annuale complessivo per ciascuna impresa di € 61,00 (€ 50,00 + IVA), a prescindere dal numero di libri bollati.

Per prendere visione delle funzionalità del nuovo servizio si possono vedere i seguenti tutorial:

https://www.youtube.com/watch?v=q0z_pmLX2KM

<https://www.youtube.com/watch?v=lotAltBk7U0&feature=youtu.be>

Attività socio-educative dell’azienda agricola e Iva



Sull’argomento in oggetto, in data 16 ottobre 2018, è stata pubblicata una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (<https://bit.ly/2BrvGIL>) che di seguito si riassume.

Un’azienda agricola ha stipulato con i Comuni apposite convenzioni per la realizzazione di interventi, azioni e percorsi, finalizzati all’accoglienza, all’integrazione socio-educativa e di inserimento lavorativo di minori in situazioni di disagio, a fronte di una retta pro capite, per ogni giorno di effettiva presenza del minore nella comunità.

L’art. 10, c. 1, n. 21 del DPR 633/1972 ammette l’esenzione Iva per le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese

le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie.

Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza l’azienda agricola presenta l’elemento necessario di attenzione alla “socialità”, inteso come consapevolezza dei doveri sociali nei confronti di persone che versano in condizioni disagiate.

L’attività dell’azienda sembra avere, dunque, natura e finalità essenzialmente sociali, assistenziali e di mero soccorso a favore della gioventù e, pertanto, appare assimilabile a quella svolta dalle istituzioni assistenziali tipiche quali: “brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani”.

Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, il trattamento agli effetti dell’Iva, applicabile a tali operazioni, è identificabile nel regime di esenzione ai sensi all’art. 10, c. 1, n. 21 del D.P.R. 633/1972.

Privacy: notizie dal Garante

Il Garante per la protezione dei dati personali, con newsletter n. 446 del 15 novembre 2018 (<https://bit.ly/2PLYt3e>), ha pubblicato **un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto**, per applicare correttamente il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati.



La valutazione di impatto si rende obbligatoria quando il trattamento dei dati, con l’uso delle nuove tecnologie, può presentare un rischio per i diritti e le libertà delle persone.

L’elenco, in aderenza al “meccanismo di coerenza”, ha l’obiettivo di applicare uniformemente il Regolamento sulla protezione dei dati in tutta l’Unione Europea.

Nell’elenco indicato dal Garante sono contemplati:

- i trattamenti valutativi o di scoring su larga scala;
- i trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono effetti

giuridici sulla persona;

- trattamenti sistematici di dati biometrici e genetici;
- trattamenti effettuati attraverso l'uso di tecnologie innovative.

Con l'occasione, ricordiamo i **principali strumenti che l'azienda deve predisporre per documentare la conformità alla nuova disciplina sulla privacy**:

- registro dei trattamenti: contiene le informazioni relative ai vari trattamenti effettuati (nome del titolare o del responsabile, finalità e durata del trattamento, sua base giuridica, ecc.);
- modulistica aggiornata; consenso al trattamento; contratto o un atto di designazione del responsabile del trattamento;
- procedure specifiche in caso di perdita, distruzione o diffusione indebita dei dati posseduti dall'impresa;
- procedure in caso di esercizio dei diritti di accesso, rettifica e cancellazione dei dati da parte dell'interessato.

Baratto amministrativo: è legge in Liguria

Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una proposta di legge per l'istituzione dell'albo regionale dei Comuni aderenti al **“baratto amministrativo”**: l'albo dovrà essere istituito dalla giunta regionale entro 180 giorni dalla pubblicazione della legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Lo strumento, introdotto dal decreto Sbocca Italia, prevede che i Comuni aderenti approvino con un'apposita delibera i criteri e le condizioni per realizzare interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, e la Regione concede contributi ai Comuni che attuano il baratto amministrativo nei limiti degli stanziamenti di bilancio,

Gli interventi possono riguardare pulizia, manutenzione e abbellimento di aree verdi, piazze, strade; interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, comunque sempre con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati e, in genere, di valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

In relazione alla tipologia degli interventi, i Comuni definiscono riduzioni o esenzioni di tributi, a fronte di **«prestazioni lavorative sul territorio»** e **lavori socialmente utili**.

L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e

per attività individuate dai Comuni.

Poiché le riduzioni saranno concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute, **la cooperativa di comunità** può essere uno strumento idoneo a perseguire tali obiettivi.

Terzo Settore e impresa sociale: le attività di interesse generale



Il dottor Gianni Mario Colombo, coordinatore e autore della rivista “Cooperative e enti non profit”, in un suo recente intervento ha messo a confronto le attività di interesse generale previste nel Codice del Terzo Settore (art. 5 D.Lgs. 117/2017) con quelle dell'impresa sociale (art. 2 D.Lgs. 112/2017).

Si tratta di attività per la gran parte comuni, fatta eccezione per il microcredito (impresa sociale - IS) e per altre attività di carattere umanitario (beneficenza, tutela dei diritti, ecc.) tipiche degli enti benefici (Terzo Settore - ETS) e, considerando che sia gli ETS sia le IS appartengono al Terzo Settore, ad avviso di Colombo, la logica sottostante è quella di prevedere, a seconda delle situazioni, la “migrazione” di un ente in un'altra sezione del Registro, se vi sono i requisiti (art. 50, c. 3 D.Lgs. 117/2017).

Questo fenomeno potrà accadere, per esempio, nel momento in cui un ente (ETS) che prima esercitava le proprie attività non in forma di impresa ora le eserciti in forma imprenditoriale (diventando IS), magari quando l'ETS non commerciale veda incrementarsi i ricavi di natura commerciale e quindi scelga di qualificarsi come impresa sociale (sempre che ne abbia i requisiti), iscrivendosi nella apposita sezione del RUNTS.

Per le imprese sociali, oltre a quelle indicate dall' art. 2 D.Lgs. 112/2017, si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale siano occupati in una misura non inferiore al 30% dei lavoratori totali qualcuna tra le seguenti categorie di addetti: lavoratori molto svantaggiati (art. 2, n. 99 del Regolamento UE 651/2014); persone svantaggiate o con disabilità (art. 112, c. 2 D.Lgs. 18.04.2016, n. 50), persone beneficiarie di protezione internazionale (D.Lgs. 19.11.2007, n. 251) e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'art. 2, c. 4 legge 24.12.1954, n. 1228 (si ricordi che, il D.Lgs. 95/2018, correttivo al D.Lgs. 112/2017, ha chiarito che, per le imprese di inserimento lavorativo, ai fini del computo della quota di lavoratori “molto svantaggiati”, questi soggetti si considerano molto svantaggiati solo per i primi 24 mesi dall'assunzione, decorsi i quali non possono rientrare nella percentuale (30%), prevista dall'art. 2, c. 5 D.Lgs. 112/2017, affinché l'attività possa dirsi di interesse generale).

Naturalmente, ricorda il dottor Colombo, “niente impedisce in linea di principio che un'impresa sociale possa assumere entrambe le finalità, cioè quella di inserire al lavoro le persone di cui all'art. 2, c. 4, in una o più attività di impresa di cui all'art. 2, c. 1”; in ogni caso, viene ancora ricordato, l'attività d'impresa di interesse generale in uno o più dei predetti settori o con le predette caratteristiche, deve essere svolta in via stabile (vedi art. 2082 C.C.) e principale (attività produttiva di almeno il 70% dei ricavi complessivi), come condizione preliminare per potere fare la scelta dell'impresa sociale (vedi art. 1, c. 1 D. Lgs. 112/2017).

«La Cooperazione Italiana»: 130 anni di informazione cooperativa

Le cattedre ambulanti di agricoltura

Al momento dell'Unità, la conoscenza del territorio, delle colture, dei rapporti di proprietà, delle condizioni di vita di milioni di agricoltori e allevatori della penisola presentava poche certezze e vaste zone d'ombra, sia all'interno della nuova classe politica, sia nel circuito più ristretto degli agronomi professionisti.

Per ovviare in parte a queste lacune, in questo lasso di tempo il nuovo Stato unitario si fece carico di una serie di iniziative, dall'istituzione dei comizi agrari e delle cattedre di agricoltura al varo delle prime stazioni sperimentali di agricoltura, una delle quali sorse in Liguria per iniziativa di Mario Calvino, il padre dello scrittore Italo.

L'iniziativa in campo agricolo destinata a raccogliere maggiori consensi alla fine dell'Ottocento fu la promozione delle Cattedre ambulanti di agricoltura, da parte dei comizi agrari e una rete di istituzioni che comprendeva le camere di commercio, i comuni, le province, le casse di risparmio e le banche popolari.

Dopo l'istituzione della prima, quella di Rovigo (1886) e di quelle a Parma e Bologna (1892 e 1893), le cattedre ambulanti conobbero in Italia tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo una rapida proliferazione, sino a giungere a una trentina alla fine del secolo, diffuse prevalentemente nell'Italia settentrionale e centrale come strumento più agile e moderno di quello rappresentato dai comizi agrari.

Ai compiti iniziali di diffusione delle pratiche agricole razionali, nelle cattedre (o scuole) ambulanti si aggiunsero in seguito l'impianto di campi sperimentali e dimostrativi, le conferenze e le lezioni teorico-pratiche rivolte a maestri, sacerdoti e soldati; quindi l'organizzazione di esposizioni di prodotti agricoli e la promozione di cooperative agricole e di mutue per l'assicurazione del bestiame.

Nel 1906 fu varato lo statuto della Cattedra ambulante di agricoltura del circondario di Genova, che rimase attiva sino al 1921. Per assolvere lo scopo primario, «promuovere il progresso agrario e diffondere l'istruzione agricola nel Circondario», la cattedra era retta da un direttore (con carica quinquennale e nominato da una commissione direttiva composta di due consiglieri provinciali e di un rappresentante per ogni ente finanziatore), coadiuvato da due assistenti. Tra i suoi obblighi prevaleva quello del conferenziere, su temi di agricoltura generale, enologia, viticoltura, frutticoltura, orticoltura e floricoltura; doveva inoltre prestare consulenza sia negli uffici della cattedra sia presso i mercati del circondario, progettare campi sperimentali e dimostrativi, organizzare esperimenti con macchine agricole e promuovere l'istituzione di cooperative per l'acquisto di attrezzi agricoli, per la vendita e la lavorazione dei prodotti.

L'istituto della scuola ambulante (tale perché non concentrata in un'unica sede, secondo un innovativo principio di istruzione diffusa) per il ridotto corpo insegnante assegnato si tradusse in un vero e proprio apostolato, una missione di propaganda e di educazione agraria per «combattere pregiudizi inveterati e dischiudere al progresso le menti degli agricoltori». Una semina di conoscenze e saperi itinerante, per garantirne la più capillare diffusione.



Negli anni '30 del Novecento le istituzioni di sostegno tecnico-produttivo all'agricoltura sorte nel periodo liberale vennero ridotte al rango di terminali periferici della volontà politica centrale: sorte cui non scamparono le cattedre ambulanti, soppresse nel 1935 e sostituite con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, alle dipendenze del ministero dell'Agricoltura.

Da *Luoghi e settori della cooperazione nel Novecento. Agricoltura, allevamento e pesca*, a cura di Sebastiano Tringali, Ames, Genova 2013.



In breve

«La cooperazione ha finalmente anche in Italia un giornale che ne propugnerà i molteplici interessi, che accoglierà le forze sparse, che sarà il tramite delle associazioni per comunicare tra loro [...], che, incurando gli incerti, gioverà a suscitare un nuovo fervore di bene, diffondendo ovunque i benefici del reciproco amore».

Per celebrare i **130 anni de «La Cooperazione italiana»**, fondata a Milano il 1° gennaio 1887 quale organo della Federazione (poi Lega) nazionale delle cooperative, ogni mese pubblicheremo su «Infolega» la trascrizione di un articolo tratto dalla banca dati digitale del periodico, realizzata dal Centro italiano di documentazione sulla cooperazione e l'economia sociale di Bologna in collaborazione con l'IBACN della Regione Emilia-Romagna.

Per consultare l'archivio digitale:
<http://cooperazioneitaliana.cooperazione.net>.

insintesi**Unioncamere
Liguria. I fabbisogni
occupazionali delle
imprese liguri**

Unioncamere Liguria ha pubblicato una rilevazione sui fabbisogni occupazionali delle imprese liguri nel periodo ottobre-dicembre 2018.

Tutta la documentazione (sintesi, bollettino e tavole statistiche) è disponibile sul sito di Unioncamere Liguria alla pagina: www.lig.camcom.it/easyNews/NewsLeggi.asp?NewsID=462

inscadenza

Pagina a cura di
FINPRO Liguria srl

7 Dicembre 2018

Rottamazione-ter delle cartelle di pagamento dal 2000 al 30 settembre 2017: Pagamento delle residue somme dovute ai sensi dell'art. 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del D.L. 148/2017 (c.d. rottamazione-bis) scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 al fine di rientrare automaticamente nella definizione agevolata di cui all'art. 3, comma 21, del D.L. 119/2018

Pagamento delle residue somme dovute ai sensi dell'art. 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del D.L. 148/2017 (c.d. rottamazione-bis) scadute nei mesi

di luglio, settembre e ottobre 2018 al fine di rientrare automaticamente nella definizione agevolata di cui all'art. 3, comma 21, del D.L. 119/2018

“Definizione agevolata delle controversie tributarie” aventi ad oggetto le somme iscritte a ruolo definibili ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D.L. 119/2018

Pagamento delle residue somme dovute ai sensi dell'art. 3, comma 21, del D.L. 119/2017 (vale a dire delle somme dovute ai sensi dell'art. 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del D.L. 148/2017 che disciplina la c.d. rottamazione-bis) scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 al fine di aderire alla definizione agevolata prevista dall'art. 6, comma 7, del D.L. 119/2018

17 Dicembre

Soggetti IVA: adempimenti contabili

Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.

Esercenti commercio al minuto e soggetti della grande distribuzione: adempimenti contabili

Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente.

Ravvedimento

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 novembre 2018, con maggiorazione degli interessi legali

e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve).

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente

RITENUTE

Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni nonché su corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini (mese precedente)

ADDIZIONALI

Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente

CONTRIBUTI INPS MENSILI

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI

Termine per il versamento contributi

ADESIONI FON.COOP

L'adesione a Fon.Coop consente all'impresa di richiedere un contributo per finanziare la formazione dei propri lavoratori presentando un piano concordato. Con l'adesione l'impresa autorizza l'Inps a versare lo 0,30% del monte salari al Fondo.

Possono aderire al Fondo tutte le cooperative italiane. Possono inoltre aderire tutti i datori di lavoro: le spa, le srl, le associazioni, le imprese sociali, le imprese non-profit, ong, onlus e le altre organizzazioni del Terzo Settore.

Le cooperative agricole possono aderire utilizzando il modello trimestrale UNICO DMAG.

- 1 L'adesione al Fondo è gratuita e si effettua attraverso il flusso Uniemens, con apposita procedura
- 2 L'impresa aderente ad un altro Fondo può aderire a Fon.Coop effettuando la revoca
- 3 L'adesione viene fatta una volta sola ed il rinnovo annuale è automatico

PER INFORMAZIONI: rosangela.conte@legaliguria.coop



Fon.Coop

Cooperare è formare

ADERITE A FON.COOP, È GRATUITO E POTRETE USARE IL FONDO PER LA VOSTRA FORMAZIONE

previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo

CONTRIBUTI INPGI

Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI

Versamento dei contributi relativi al mese precedente

CONTRIBUTI INPS MANODOPERA AGRICOLA

Termine per il versamento dei contributi relativi alla manodopera agricola

TFR IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE

Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

20 Dicembre

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel periodo giugno 2018 - novembre 2018 il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di EUR 500,00 al 30 novembre 2018

Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel periodo giugno 2018 - novembre 2018 per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa il cui importo non abbia raggiunto la soglia di Euro 500,00 al 30 novembre 2018.

27 Dicembre

Versamento acconto IVA 2018

Versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2018

Operatori intracomunitari con obbligo mensile: presentazione INTRASTAT

Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente

31 Dicembre

IRAP 2018: Ravvedimento Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, del versamento della 2^a o unica rata di acconto dell'IRAP relativo all'anno 2018 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 30 novembre 2018 (ravvedimento) con

la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve)

IRES 2018: Ravvedimento Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, del versamento della 2^a o unica rata di acconto dell'IRES relativo all'anno 2018 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 30 novembre 2018 (ravvedimento) con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve)

Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/12/2018 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/12/2018

PREVIDENZA INTEGRATIVA

Comunicazione ai fondi di previdenza integrativa/compagnie di assicurazione dei contributi versati e non dedotti nei Modd. REDDITI 2018 o 730/2018

DENUNCIA UNIEMENS (novembre 2018)

Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - INPDAP - Ex ENPALS) di novembre 2017

LIBRO UNICO (novembre 2018)

Registrazioni relative al mese di novembre

inagenda

“L'impresa sociale e le società cooperative dopo il decreto correttivo” Genova, 10/12/2018

Legacoop Liguria organizza il seminario in oggetto: l'incontro rappresenta un'occasione importante per un aggiornamento sulla disciplina dell'impresa sociale, alla luce dell'approvazione del d.lgs. 20 luglio 2018, n. 95, che introduce disposizioni integrative e correttive al dlgs n. 112 del 3 luglio 2017.

L'appuntamento, imperdibile per le cooperative sociali, è comunque di possibile interesse per tutte le altre società cooperative: l'impresa sociale non è un nuovo ente che si affianca ai soggetti esistenti, ma è uno status, una qualifica che può essere assunta dai soggetti già previsti dall'ordinamento, comprese le cooperative.

Per prenotare la partecipazione:
segreteria.ge@legaliguria.coop

Lunedì 10 dicembre ■ ore 15,00

c/o Teatro Isforcoop ■ Genova
Salita Nuova di Nostra Signora del Monte, 3

“L'impresa sociale e le Cooperative dopo il decreto correttivo”

Saluto di Sandro Frega

• Vice presidente vicario Legacoop Liguria

Relazione di Mauro Iengo

• Responsabile Ufficio Legislativo Legacoop

Ingresso gratuito

prenotazione segreteria.ge@legaliguria.coop



SEMINARIO

info  **lega**
legacoop LIGURIA